

EMERGENZA CORONAVIRUS

Approvato dal Governo il “Decreto liquidità”: ulteriori sospensioni dei versamenti fiscali e prestiti garantiti per le imprese

Nei prospetti che seguono si riporta una sintesi del provvedimento, predisposta sulla base del testo all'esame del Consiglio dei Ministri.

MISURE FISCALI	
VERSAMENTI TRIBUTARI - SOSPENSIONI	<p>SOGGETTI con FATTURATO FINO a 50 MILIONI ⁽¹⁾ ⁽²⁾</p> <p>Tributi sospesi In presenza delle condizioni indicate sotto, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, sono sospesi - per i mesi di aprile e maggio 2020 - i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (di cui agli artt. 23, 24, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i medesimi soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;• all'Iva;• ai contributi previdenziali e assistenziali;• ai premi per l'assicurazione obbligatoria. <p>Condizioni la norma si applica agli esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia;</p> <ul style="list-style-type: none">• il limite di ricavi o compensi (50 milioni) si riferisce al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;• la sospensione dei termini è limitata ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta. <p>Ripresa della riscossione I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica</p>

soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

* * *

SOGGETTI con FATTURATO SUPERIORE a 50 MILIONI (1) (2)

Tributi sospesi

In presenza delle condizioni indicate sotto, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro, sono sospesi - per i mesi di aprile e maggio 2020 - i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato (di cui agli artt. [23](#), [24](#), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i medesimi soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- all'Iva;
- ai contributi previdenziali e assistenziali;
- ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Condizioni

- la norma si applica agli esercenti attività d'impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia;
- il limite di ricavi o compensi (50 milioni) si riferisce al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;
- la sospensione dei termini è limitata ai soggetti che hanno subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

Ripresa della riscossione

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020

oppure

- mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

(1) La sospensione opera anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia e che hanno intrapreso l'attività dopo il 31 marzo 2019.

(2) Qualora il contribuente non rientri nei parametri richiesti per fruire della sospensione di cui sopra, resta ferma la sospensione fino al 30 aprile 2020 - con ripresa in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020 - dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (sulla base di quanto dispone il decreto "Cura Italia" - [D.L. 17 marzo 2020, n. 18](#)).

⚠ Attenzione

Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, e nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, la sospensione del versamento IVA per i mesi di aprile e maggio si applica a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente.

<p>RITENUTE sui REDDITI di LAVORO AUTONOMO e sulle PROVVIGIONI - PROROGA della SOSPENSIONE</p>	<p>Per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17 marzo 2020, i ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (e non più 31 marzo 2020) non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e alle ritenute d'acconto sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari, di cui agli artt. 25 e 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, semprechè nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. Viene così modificato l'art. 62, comma 7, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (decreto "Cura Italia").</p> <p>Ripresa della riscossione Dovrà essere effettuata in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 (in luogo del 31 maggio 2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 (in luogo di maggio 2020), senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>
<p>ACCONTO di GIUGNO - SANZIONI</p>	<p>Non si applicano sanzioni ed interessi qualora l'importo versato nell'acconto di giugno di Irpef, Ires ed Irap non è inferiore all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in corso. In tal modo la norma favorisce la possibilità di determinare l'acconto sulla base del metodo previsionale anziché di quello storico.</p> <hr/> <p> Attenzione</p> <p>La norma si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.</p> <hr/>
<p>VERSAMENTI in SCADENZA il 20 MARZO - RIMESSIONE in TERMINI</p>	<p>Si considerano effettuati regolarmente i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020 (per effetto dell'art. 60 del D.L. n. 18/2020) se effettuati entro il 16 aprile 2020. In tal caso non si applicano sanzioni e interessi.</p>
<p>CERTIFICAZIONI UNICHE - CONSEGNA</p>	<p>Per il 2020, slitta al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo (tale termine è previsto dall'art. 4, comma 6-quater, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).</p>
<p>CERTIFICAZIONI UNICHE - SANZIONI</p>	<p>Per il 2020, non si applicano le sanzioni previste per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche dall'art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, qualora le certificazioni siano trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile 2020.</p> <hr/> <p> Attenzione</p> <p>Le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, possono comunque essere trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.</p> <hr/>
<p>APPALTI - CERTIFICATI</p>	<p>Si prevede che conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020 i certificati previsti - in materia di appalti - dall'art. 17-bis, comma 5, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, qualora siano stati emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020.</p>

<p>AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" - TERMINI</p>	<p>Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni "prima casa", sono sospesi dal 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 i termini:</p> <p>1. di cui alla nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa, entro cui trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione; • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l'immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all'acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione principale; • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso; <p>2. di cui all'art. 7 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Finanziaria 1999), per il riacquisto della prima casa.</p>
<p>MODELLO 730 - ADEMPIMENTI</p>	<p>Relativamente al periodo d'imposta 2019, Caf e professionisti abilitati possano gestire "a distanza" l'attività di assistenza fiscale o di assistenza per la predisposizione del 730 con modalità telematiche acquisendo la delega sottoscritta dal contribuente. In particolare, si prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (di cui all'art. 34, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241) potranno trasmettere in via telematica ai Caf e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità; • in caso di necessità (ad esempio, mancanza di stampanti o scanner), in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente potrà fornire al Caf o al professionista abilitato un'apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza (ad esempio, video o mail accompagnata da una foto). <p>Le predette modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'Inps.</p> <hr/> <p> Attenzione</p> <p>Una volta cessata l'attuale situazione emergenziale, tali adempimenti dovranno essere regolarizzati attraverso la consegna delle deleghe e della relativa documentazione.</p> <hr/>
<p>FATTURE ELETTRONICHE - IMPOSTA di BOLLO</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel I trimestre solare dell'anno sia di importo inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro), il versamento può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel II trimestre dell'anno. 2. Se, considerando anche l'imposta dovuta per le fatture emesse nel II trimestre dell'anno, l'importo complessivo da versare è inferiore a 250 euro, il versamento dell'imposta relativa al I e II trimestre dell'anno può essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell'imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel III trimestre dell'anno di riferimento. 3. Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel III e IV trimestre solare dell'anno (art. 17, comma 1-bis, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157).

<p>UTILI DISTRIBUITI a SOCIETÀ SEMPLICI</p>	<p>Attraverso alcune modifiche apportate all'art. 32-quater del D.L. n. 124/2019 in materia di utili distribuiti a società semplici, il decreto-legge in esame prevede quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nell'ambito di applicazione della disciplina sono ricompresi gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal Tuir; • vengono chiarite le modalità di applicazione della ritenuta e dell'imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società; • viene disciplinato il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice; • viene previsto un regime transitorio per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018. <p>Efficacia delle nuove norme Le modifiche apportate dal decreto-legge in esame si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020; tuttavia, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in soggetti Iresa, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberato entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'art. 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018).</p>
<p>GIUDIZI CIVILI, PENALI, TRIBUTARI - SOSPENSIONE</p>	<p>Prorogato dal 15 aprile all'11 maggio 2020 il termine concernente il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali).</p> <p>Sono sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.</p>
<p>PROCESSO TRIBUTARIO - NOTIFICA ATTI</p>	<p>Viene introdotto l'obbligo per gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, di notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con modalità telematiche (ai sensi del D.M. 23 dicembre 2013, n. 163).</p>
<p>CONTRIBUTO UNIFICATO - SANZIONI - PROCEDURA</p>	<p>Gli Uffici giudiziari potranno notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite pec nel domicilio eletto o, in mancanza di tale indicazione, mediante il deposito presso l'ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente (art. 16, comma 1-ter, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115).</p>

<p>SANIFICAZIONE AMBIENTI di LAVORO - CREDITO D'IMPOSTA</p>	<p>L'art. 64 del D.L. n. 18/2020 aveva introdotto un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. Ora, il decreto-legge in esame estende l'ambito applicativo dell'agevolazione, includendo anche le spese relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (come mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari); • all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (come ad esempio barriere e pannelli protettivi); • all'acquisto di detergenti mani e disinfettanti. <hr/> <p> Attenzione</p> <p>Si ricorda che il credito d'imposta è attribuito, fino ad un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario, nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020.</p> <hr/>
<p>ENTI PUBBLICI – ORGANI AMMINISTRATIVI e di CONTROLLO - PROROGA</p>	<p>Il decreto-legge dispone una proroga degli organi amministrativi e di controllo, sia ordinari che straordinari, degli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 - con esclusione di Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni, nonché delle società - che siano scaduti per compiuto mandato e non ricostituiti nei termini prescritti o per l'impossibilità (se enti associativi) di attivare o completare le procedure elettorali.</p> <p>In particolare, il termine fissato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 1994, n. 444, è prorogato fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, fino all'effettiva ricomposizione degli organi.</p>
<p>PROFESSIONISTI – CASSE di PREVIDENZA PRIVATE</p>	<p>L'art. 44 del D.L. n. 18/2020 prevede la possibilità per gli enti privati di previdenza obbligatoria (di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103) di intraprendere in via eccezionale iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento, o che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività professionale per effetto delle prescrizioni del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente.</p> <p>Ora, il decreto in commento precisa che i professionisti di cui al secondo comma del richiamato art. 44 del D.L. n. 18/2020, ai fini della fruizione dell'indennità devono risultare iscritti, in via esclusiva, agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai citati decreti legislativi, e non devono essere titolari di pensione di anzianità e vecchiaia.</p>
<p>FONDO di SOLIDARIETÀ PRIMA CASA ("FONDO GASPARRINI")</p>	<p>Tra i lavoratori autonomi che possono accedere al Fondo solidarietà mutui "prima casa" ("Fondo Gasparrini"), sono compresi anche gli artigiani e i commercianti (iscritti alle gestioni speciali AGO) e le ditte individuali. La norma fornisce quindi una interpretazione dell'art. 54, comma 1, lettera a), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.</p>